Dallo Studio Amato di Roma, **18 novembre 2021**

Forfettario e semplificato sono regimi naturali non vige il vincolo triennale

DRE Emilia Romagna n. 909-1960/2021.

I contribuenti forfettari possono scegliere il regime di applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei **modi ordinari**, tale scelta ha carattere di opzione e costituisce una permanenza almeno triennale.

L'AE riconobbe una deroga per gli imprenditori individuali che applicano il regime di contabilità semplificata, permanendo il vincolo triennale per gli imprenditori in contabilità ordinaria e per i professionisti.

Nel frattempo, nelle more dei diversi provvedimenti intervenuti il **regime semplificato** è chiaramente il **regime naturale** applicabile ai professionisti a prescindere dall'ammontare dei compensi. Il regime ordinario si applica, infatti, a seguito di specifica opzione.

Con la risposta in occhiello la DRE Emilia Romagna estende ai professionisti le casistiche previste per i contribuenti esercenti attività di impresa rilevando che "*nonostante tale risoluzione faccia riferimento ad un soggetto esercente attività d'impresa, si ritiene che l'interpretazione che questa fornisce possa essere applicata, parallelamente, alle persone fisiche esercenti arte o professione sussistendo anche per quest'ultima categoria analoghe condizioni*".

In virtù di ciò è stata riconosciuta l'applicabilità del regime forfetario al professionista che aveva adottato per **fatti concludenti** la contabilità semplificata, pur avendo i requisiti per il forfetario; in tal caso, non si deve "scontare alcun vincolo triennale di permanenza, poiché si realizza di fatto il passaggio tra due «regimi naturali»".